



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca e Innovazione

PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO E ACCREDITAMENTO DEGLI ITS ACADEMY. MODALITA' OPERATIVE

ART. 1- FINALITÀ

1. Le presenti procedure sono finalizzate a garantire uniformità, trasparenza e qualità del sistema ITS regionale, in coerenza con il quadro nazionale e con le esigenze del sistema produttivo.
2. Ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 luglio 2022, n. 99, il Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 191 del 04/10/2023 individua i requisiti e gli standard minimi per il riconoscimento e l'accREDITAMENTO degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy) quale condizione per l'accesso al Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, nonché i presupposti e le modalità di sospensione e di revoca dell'accREDITAMENTO.
3. Il presente documento recepisce integralmente quanto previsto dall'Allegato A del DM 191/2023 e della DGR n. 62 del 08/02/2024 con cui sono state approvate le Linee guida e definisce, nell'ambito delle competenze regionali in materia di programmazione dell'offerta formativa (Legge 99/2022), le procedure per:
 - a) il riconoscimento delle Fondazioni ITS Academy;
 - b) l'accREDITAMENTO ai sensi del DM 191 del 4 ottobre 2023;
 - c) il mantenimento, la sospensione e la revoca dell'accREDITAMENTO;
 - d) le modalità operative regionali di accREDITAMENTO.
4. Costituisce parte integrante del presente documento l'**Allegato A – Requisiti minimi di accREDITAMENTO**, che definisce i requisiti tecnici, le evidenze documentali e le modalità di verifica.
5. Le procedure sono attuate attraverso la Direzione Generale competente, che garantisce uniformità, trasparenza e tracciabilità di tutte le fasi.

ART. 2- COSTITUZIONE DELLE FONDAZIONI ITS ACADEMY.

1. La Regione Campania, nell'esercizio della propria competenza esclusiva in materia di programmazione dell'offerta formativa, prevede, nell'ambito di piani territoriali triennali di intervento, la costituzione degli ITS Academy con riferimento alle aree tecnologiche stabilite a livello nazionale dal decreto di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 99/2022, e ai rispettivi ambiti di articolazione.
2. L'accordo tra i soggetti fondatori, previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge n. 99/2022, costituisce il presupposto necessario per la partecipazione alla fase di selezione, finalizzata all'individuazione dei soggetti autorizzati alla costituzione delle Fondazioni ITS Academy.
3. Tale selezione avviene mediante presentazione di una proposta progettuale triennale in risposta agli avvisi emanati dai competenti uffici della Giunta Regionale, secondo procedure, criteri e tempistiche da essi definiti nell'ambito della programmazione regionale e ministeriale.
4. La Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca e Innovazione valuta le candidature per la selezione di cui al comma 3, verificandone la coerenza con i requisiti normativi, con gli indirizzi della programmazione territoriale e con i criteri definiti negli avvisi regionali.
5. L'esito positivo della selezione abilita i soggetti proponenti ad avviare l'iter formale di costituzione della Fondazione di partecipazione.
6. La costituzione della Fondazione è condizione indispensabile per accedere al riconoscimento e successivamente all'accREDITAMENTO.
7. La Fondazione deve essere istituita con atto pubblico notarile, con Statuto redatto sulla base dello schema definito a livello nazionale ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 99/2022.
8. La Fondazione deve acquisire la personalità giuridica tramite iscrizione presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di riferimento, ai sensi del DPR 361/2000.
9. La rete dei soggetti fondatori deve rispettare quanto previsto dall'art. 4 della Legge 99/2022 e quanto disposto dal decreto attuativo n. 89 del 17 maggio 2023.

ART. 3- RICONOSCIMENTO DELLE FONDAZIONI ITS ACADEMY.



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca e Innovazione

1. Il riconoscimento delle Fondazioni, quale presupposto per l'accREDITAMENTO in qualità di ITS Academy, è effettuato nel rispetto delle previsioni della legge n. 99/2022 e consegue alla conclusione dell'iter costitutivo di cui all'articolo 2 del D.M. n. 191 del 4 ottobre 2023.
2. Il riconoscimento si perfeziona con l'acquisizione della personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 1 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, mediante iscrizione nel Registro delle persone giuridiche istituito presso la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo nella provincia in cui la Fondazione ha sede.
3. La Direzione Generale effettua il riconoscimento ai fini dell'accesso all'accREDITAMENTO verificando:
 - a) atto costitutivo;
 - b) Statuto;
 - c) decreto prefettizio di riconoscimento;
 - d) composizione della rete fondativa.

ART. 4- PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO

1. Per utilizzare la denominazione "ITS Academy", le Fondazioni riconosciute devono essere accreditate secondo quanto previsto dalla normativa nazionale, dalla DGR n. 62 del 08/02/2024 e dal presente documento.
2. L'accREDITAMENTO è richiesto dalla Fondazione tramite istanza telematica indirizzata alla Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca e Innovazione, secondo le modalità operative definite da quest'ultima.
3. Sono ammesse alla procedura di accREDITAMENTO le Fondazioni ITS Academy che:
 - a) risultano costituite ai sensi dell'art. 2;
 - b) risultano riconosciute ai sensi dell'art. 3;
 - c) dimostrano il possesso dei requisiti minimi riportati nell'Allegato A del presente documento;
 - d) presentano integralmente la documentazione prevista.
4. La Direzione Generale svolge l'istruttoria tecnica e può disporre verifiche ispettive presso le sedi delle Fondazioni.
5. L'istruttoria si conclude con decreto dirigenziale di accREDITAMENTO o con provvedimento motivato di diniego a seguito di verifica del possesso dei requisiti previsti.
6. Costituiscono standard minimi generali per l'accREDITAMENTO delle Fondazioni quali ITS Academy:
 - a) requisiti di solidità finanziaria ed organizzativa;
 - b) requisiti di onorabilità e affidabilità del soggetto giuridico;
 - c) requisiti relativi alle risorse infrastrutturali, logistiche e strumentali;
 - d) requisiti relativi alle risorse umane e professionali.
7. Ai fini del possesso di tutti i suddetti requisiti, le Fondazioni possono avvalersi degli apporti e dei contributi dei propri soci, secondo le diverse forme previste dall'ordinamento giuridico.
8. Quanto disciplinato nel presente documento riguarda:
 - a) la concessione dell'accREDITAMENTO;
 - b) l'aggiornamento dell'accREDITAMENTO;
 - c) la sospensione o la revoca dell'accREDITAMENTO.
9. Gli ITS Academy accreditati sono inseriti in un apposito elenco regionale. Tale elenco è aggiornato periodicamente e pubblicato sul sito internet della Regione, nella pagina dedicata all'accREDITAMENTO degli ITS Academy.

ART. 5- REQUISITI MINIMI.

1. Gli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy) devono possedere i seguenti requisiti minimi, previsti dall'articolo 4 del Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 191 del 04 ottobre 2023 e delle Linee guida approvate con la DGR n. 62 del 08/02/2024:
 - a) solidità finanziaria e organizzativa;
 - b) onorabilità e affidabilità;
 - c) requisiti infrastrutturali e logistici;
 - d) risorse umane e professionali.



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca e Innovazione

2. I requisiti minimi previsti sono riportati nell'Allegato A, che forma parte integrante del presente documento, che ne specifica:
 - a) requisiti tecnici,
 - b) evidenze documentali,
 - c) modalità di verifica documentale e diretta.
3. La solidità finanziaria e organizzativa costituisce requisito essenziale per garantire l'efficace funzionamento delle Fondazioni ITS Academy e la qualità dell'offerta formativa. La Fondazione deve disporre di un patrimonio minimo adeguato a sostenere un intero ciclo formativo e l'avvio del successivo. Ai fini della verifica del requisito di solidità finanziaria, il bilancio di riferimento è quello approvato entro il 30 settembre.
4. I soggetti fondatori devono possedere comprovate esperienze nei settori dell'innovazione, della formazione, della ricerca e dello sviluppo, assicurando competenza e qualità della compagine fondativa e delle risorse umane coinvolte.
5. La Fondazione deve operare all'interno di una rete stabile di relazioni con il sistema produttivo e sociale del territorio, dimostrando capacità di leggere e interpretare i fabbisogni formativi locali.
6. I requisiti di onorabilità del legale rappresentante, degli amministratori e dei responsabili amministrativi, insieme ai requisiti di affidabilità della Fondazione ITS Academy, sono finalizzati a garantire la qualità, l'integrità e la corretta gestione dell'ente. Essi assicurano che la Fondazione operi nel rispetto delle norme vigenti, in condizioni di solidità economica, con pieno adempimento degli obblighi fiscali e previdenziali e nel rispetto della normativa in materia di rapporti di lavoro.
7. Ai fini della concessione e del mantenimento dell'accreditamento, gli ITS Academy devono disporre, sul territorio della Regione, di sedi con strutture, arredi e attrezzature necessarie per l'attività che si intende realizzare e non vincolate ad attività diverse dalla formazione professionale.
8. Ogni ITS Academy deve disporre obbligatoriamente di una sede principale e può avvalersi di una o più sedi distaccate, tutte ubicate all'interno del territorio regionale.
9. In ciascuna sede deve essere garantita la conformità alla normativa vigente in materia di requisiti igienico-sanitari, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, nonché alle disposizioni relative all'abbattimento e superamento delle barriere architettoniche e dei requisiti minimi previsti nell'Allegato A del presente documento.
10. La sede principale di cui al comma 8 deve essere autonoma, riconoscibile e ad uso esclusivo della singola Fondazione, anche all'interno di edifici condivisi, per lo svolgimento delle seguenti attività:
 - a) attività di formazione;
 - b) servizi agli studenti: segreteria, accoglienza, orientamento, job placement;
 - c) coordinamento didattico e delle attività organizzative;
 - d) gestione amministrativa.
11. La sede legale della fondazione, qualora sia diversa dalla sede principale, non è soggetta alla procedura di accreditamento nel caso in cui non vi si svolgano attività formative.
12. L'autonomia della sede principale deve essere comprovata da separazione funzionale e gestionale rispetto ad altri enti ospitati nello stesso edificio.
13. Nella sede principale devono essere presenti almeno:
 - a) n. 1 aula didattica destinata all'attività formativa;
 - b) n. 1 spazio destinato alle attività di segreteria e di gestione amministrativa;
 - c) n. 1 spazio dedicato alle attività di coordinamento didattico e delle attività organizzative.
14. La sede principale deve essere dotata:
 - a) di una propria linea telefonica dedicata e di un proprio indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC);
 - b) di segnaletica esterna ed interna recante informazioni utili alla sua riconoscibilità;
 - c) di servizi igienici adeguati.
15. Ogni Fondazione, relativamente alle attività d'aula, deve avere la disponibilità di:
 - a) laboratori coerenti con le specificità di ciascuna area tecnologica di riferimento;
 - b) strumentazione didattica e tecnologica a supporto di un'efficace gestione dei processi formativi.



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca e Innovazione

16. La Fondazione può assolvere al requisito relativo alla disponibilità di aule, laboratori e dotazioni tecnico-strumentali anche mediante la stipula di accordi, convenzioni o altri atti idonei con i propri soci o con soggetti terzi, che consentano l'utilizzo di strutture ubicate nel territorio della Regione, acquisendo un titolo di disponibilità/utilizzo delle strutture, redatto in forma scritta e corredato da planimetria riportante l'individuazione puntuale degli spazi destinati alle attività formative.
17. Il titolo di disponibilità/utilizzo deve riportare, in modo esplicito:
 - a) le modalità di gestione della sicurezza e delle emergenze con riferimento alle attività svolte dall'ITS Academy negli spazi concessi;
 - b) la ripartizione degli obblighi e delle responsabilità in materia di sicurezza ai sensi della normativa vigente;
 - c) le condizioni operative per l'uso degli ambienti e delle attrezzature da parte dell'ITS Academy.
18. Nel medesimo titolo di disponibilità, il soggetto concedente deve attestare che la struttura:
 - a) è dotata di certificato di agibilità in corso di validità;
 - b) presenta una destinazione d'uso conforme all'erogazione di attività formative;
 - c) rispetta le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
 - d) è conforme alla normativa in materia di accessibilità;
 - e) risponde ai requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa di settore.
19. Le condizioni di cui al comma precedente devono risultare soddisfatte alla data di sottoscrizione del titolo di disponibilità/utilizzo e mantenute per l'intera durata dell'impiego delle strutture da parte dell'ITS Academy.
20. Qualora il titolo di disponibilità/utilizzo della struttura formativa risulti sottoscritto anteriormente all'entrata in vigore delle presenti procedure, gli elementi di cui ai precedenti commi possono essere comprovati anche mediante idonea documentazione tecnica (relazione tecnica asseverata da un tecnico abilitato e documentazione sulla sicurezza già esistente), ferma restando la validità ed efficacia dei contratti già sottoscritti, senza necessità di loro modifica o rinegoziazione.
21. La Fondazione conserva agli atti la documentazione comprovante la disponibilità delle strutture e la mette a disposizione degli organismi preposti ai controlli, secondo le modalità previste dal presente documento.
22. Non è ammesso l'utilizzo di aule o locali aventi carattere provvisorio, né di spazi non accreditati o privi della documentazione comprovante il certificato di agibilità, destinazione d'uso formativa e conformità ai requisiti di sicurezza, igienico-sanitari e di accessibilità previsti dalla normativa vigente.
23. Non rientrano tra le sedi provvisorie, ai fini del precedente comma, le sedi operative specialistiche presso sedi aziendali di soggetti soci della Fondazione o partner di progetto (quali aule, laboratori, ambienti produttivi, cantieri didattici, navi, impianti produttivi, laboratori avanzati, hub tecnologici temporanei ecc.), purché disciplinate da apposita convenzione e nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 24.
24. Nel caso eventuale di utilizzo di sedi operative specialistiche presso sedi aziendali, la Fondazione può assolvere agli obblighi previsti mediante procedura documentale semplificata, consistente in:
 - a) convenzione o accordo stipulato con l'impresa per l'utilizzo della sede aziendale, compresi eventuali spazi mobili (navi, mezzi di trasporto, ecc....);
 - b) descrizione sintetica degli spazi e delle attrezzature utilizzate;
 - c) dichiarazione del legale rappresentante del soggetto ospitante attestante le modalità di utilizzo e la conformità degli ambienti alle norme vigenti in materia di igiene, sicurezza e accessibilità, oppure documentazione probante quale certificazioni, relazioni tecniche o altri documenti ufficiali.
25. Le attività di stage, tirocinio e apprendimento in contesto lavorativo svolte dagli allievi degli ITS Academy possono essere realizzate esclusivamente presso soggetti ospitanti che garantiscano il rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di conformità dei rapporti di lavoro. A tal fine, la Fondazione ITS Academy acquisisce dal soggetto ospitante apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante:
 - a) il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alle attività svolte dagli allievi;
 - b) il rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, con particolare riferimento alla conformità dei rapporti di lavoro e all'applicazione dei contratti collettivi di settore;



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca e Innovazione

- c) l'assenza di provvedimenti ostativi allo svolgimento di attività di tirocinio o all'attivazione di percorsi formativi in contesto lavorativo.
26. In casi eccezionali e motivati, la Direzione Generale può autorizzare l'utilizzo di sedi provvisorie per un periodo massimo non superiore a **60 giorni**, previa presentazione da parte della Fondazione di:
- relazione tecnica asseverata da professionista abilitato attestante la piena conformità degli ambienti a tutte le norme vigenti così come già richiamato al comma 18;
 - cronoprogramma vincolante che indichi termini e modalità del trasferimento nella sede definitiva;
 - dichiarazione del legale rappresentante che esclude ogni utilizzo di strutture mobili o non permanenti.
27. Ogni variazione relativa alle sedi formative, comprese quelle autorizzate in via temporanea ai sensi del comma 22, deve essere comunicata alla Direzione Generale con almeno 15 giorni di anticipo, allegando tutta la documentazione elencata nei commi precedenti.
28. Nel caso eventuale di utilizzo di aule o laboratori ubicati presso **Università statali o legalmente riconosciute**, la Fondazione assolve agli obblighi documentali di cui al comma 16 mediante la presentazione di:
- attestazione del legale rappresentante dell'ente (Rettore o Direttore Generale), che certifichi che gli spazi messi a disposizione sono parte integrante della sede istituzionale;
 - attestazione del legale rappresentante dell'ente (Rettore o Direttore Generale) che certifichi che gli spazi messi a disposizione siano conformi alle norme edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti;
 - prova dell'idoneità istituzionale dell'ente ospitante, da fornirsi mediante indicazione dell'Ateneo negli elenchi ufficiali del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR);
 - titolo di disponibilità degli spazi, a data certa, idoneo a dimostrare la disponibilità giuridica degli ambienti alla data di presentazione dell'istanza, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, convenzione, comodato, accordo o altro atto conforme sottoscritto dal Rettore o Direttore Generale dell'Università e dal legale rappresentante della Fondazione ITS con firma digitale o munito di registrazione, protocollo informatico o autenticazione formale;
 - planimetria semplificata degli ambienti utilizzati ai soli fini dell'individuazione funzionale degli spazi, salvo altra specifica richiesta motivata della Direzione Generale.
29. Nel caso eventuale di utilizzo di aule o laboratori ubicati presso **istituzioni scolastiche statali**, la Fondazione assolve agli obblighi documentali di cui al comma 16 mediante la presentazione di:
- attestazione del legale rappresentante dell'ente (Dirigente scolastico), che certifichi che gli spazi messi a disposizione sono parte integrante della sede istituzionale;
 - attestazione del legale rappresentante dell'ente (Dirigente scolastico) che dichiari il regolare svolgimento dell'attività didattiche in conformità a quanto riconosciuto dal MIM attraverso il rilascio di apposito codice meccanografico collegato al plesso sede di svolgimento delle attività di formazione;
 - prova dell'idoneità istituzionale dell'ente ospitante, da fornirsi mediante indicazione del codice meccanografico assegnato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM);
 - titolo di disponibilità degli spazi, a data certa, idoneo a dimostrare la disponibilità giuridica degli ambienti alla data di presentazione dell'istanza, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, convenzione, comodato, accordo o altro atto conforme sottoscritto dal Dirigente Scolastico dell'istituzione scolastica e dal legale rappresentante della Fondazione ITS con firma digitale o munito di registrazione, protocollo informatico o autenticazione formale;
 - planimetria semplificata degli ambienti utilizzati ai soli fini dell'individuazione funzionale degli spazi, salvo altra specifica richiesta motivata della Direzione Generale.
30. Nel caso eventuale di utilizzo di aule o laboratori ubicati presso **istituzioni scolastiche paritarie accreditate dal MIM e non dalla Regione Campania** ai sensi della normativa vigente (DGR 136/2022 e ss.mm.ii.), la Fondazione assolve agli obblighi documentali di cui al comma 16 mediante la presentazione di:
- attestazione del legale rappresentante dell'ente (Coordinatore Didattico), che certifichi che gli spazi messi a disposizione sono parte integrante della sede istituzionale;
 - attestazione del legale rappresentante dell'ente (Coordinatore didattico) che certifichi che gli spazi messi a disposizione siano conformi alle norme edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti;



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca e Innovazione

- c) attestazione del legale rappresentante dell'ente (Coordinatore didattico) che dichiari il regolare svolgimento dell'attività didattiche in conformità a quanto riconosciuto dal MIM attraverso il rilascio di apposito codice meccanografico collegato al plesso sede di svolgimento delle attività di formazione;
 - d) prova dell'idoneità istituzionale dell'ente ospitante, da fornirsi mediante indicazione del codice meccanografico assegnato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM);
 - e) titolo di disponibilità degli spazi, a data certa, idoneo a dimostrare la disponibilità giuridica degli ambienti alla data di presentazione dell'istanza, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, convenzione, comodato, accordo o altro atto conforme sottoscritto dai legali rappresentanti dell'istituzione scolastica e della Fondazione ITS con firma digitale o munito di registrazione, protocollo informatico o autenticazione formale;
 - f) planimetria semplificata degli ambienti utilizzati ai soli fini dell'individuazione funzionale degli spazi, salvo altra specifica richiesta motivata della Direzione Generale.
31. Nel caso eventuale di utilizzo di aule o laboratori ubicati presso **istituzioni scolastiche paritarie accreditate dalla Regione Campania** ai sensi della normativa vigente (DGR 136/2022 e ss.mm.ii.), la Fondazione può assolvere agli obblighi previsti dal comma 16 mediante la presentazione di:
- a) dichiarazione del legale rappresentante dell'ente (Coordinatore didattico), attestante che la sede utilizzata è inserita nel sistema regionale di accreditamento e risulta pertanto conforme ai requisiti strutturali, igienico-sanitari, di sicurezza e di accessibilità richiesti dalla disciplina regionale;
 - b) titolo di disponibilità degli spazi, a data certa, idoneo a dimostrare la disponibilità giuridica degli ambienti alla data di presentazione dell'istanza, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, convenzione, comodato, accordo o altro atto conforme sottoscritto dai legali rappresentanti dell'istituzione scolastica e della Fondazione ITS con firma digitale o munito di registrazione, protocollo informatico o autenticazione formale;
 - c) planimetria semplificata degli ambienti utilizzati, ai soli fini della localizzazione delle aule e dei laboratori, salvo altra specifica richiesta motivata della Direzione Generale.
32. Nel caso eventuale di utilizzo di aule o laboratori ubicati presso **enti di formazione professionale** ai sensi della normativa vigente (DGR 136/2022 e ss.mm.ii.), la Fondazione può assolvere agli obblighi previsti dal comma 16 mediante la presentazione di:
- a) dichiarazione dell'ente accreditato, attestante che la sede utilizzata è inserita nel sistema regionale di accreditamento e risulta pertanto conforme ai requisiti strutturali, igienico-sanitari, di sicurezza e di accessibilità richiesti dalla disciplina regionale;
 - b) titolo di disponibilità degli spazi, a data certa, idoneo a dimostrare la disponibilità giuridica degli ambienti alla data di presentazione dell'istanza, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, convenzione, comodato, accordo o altro atto conforme sottoscritto dai legali rappresentanti dell'ente di formazione e della Fondazione ITS con firma digitale o munito di registrazione, protocollo informatico o autenticazione formale;
 - c) planimetria semplificata degli ambienti utilizzati, ai soli fini della localizzazione delle aule e dei laboratori, salvo altra specifica richiesta motivata della Direzione Generale.
33. Per le sedi previste ai commi 28, 29, 30, 31 e 32, la Regione Campania prende atto degli accreditamenti e delle autorizzazioni rilasciate dalle Amministrazioni statali e dagli altri enti istituzionalmente competenti in materia in materia di istruzione, edilizia scolastica, sicurezza e accessibilità degli immobili. In relazione a tali profili, la Regione Campania si riserva, ove lo ritenga necessario, ad effettuare autonome verifiche istruttorie, restando ferme le competenze e le responsabilità in capo ai soggetti che hanno rilasciato in precedenza i relativi accreditamenti e/o autorizzazioni.
34. Resta in ogni caso in capo alla Fondazione ITS Academy la responsabilità in ordine all'idoneità funzionale degli spazi alle attività formative ITS, nonché al rispetto degli obblighi connessi all'utilizzo degli stessi, secondo quanto previsto dalle presenti procedure.



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca e Innovazione

35. Le sedi di cui ai commi precedenti possono essere oggetto di verifica ispettiva da parte della Direzione Generale, ai fini dell'accertamento della conformità ai requisiti strutturali, logistici, tecnici e di sicurezza previsti dal **presente documento e dall'Allegato A**.
36. Non sono soggette ad accreditamento le strutture che ospitano gli allievi degli ITS Academy, per lo svolgimento di attività di stage o tirocinio.
37. Le risorse professionali costituiscono un elemento determinante per garantire la capacità della Fondazione ITS Academy di presidiare in modo efficace i processi organizzativi e operativi necessari alla realizzazione dell'offerta formativa. A tal fine, la Fondazione deve disporre di un assetto organizzativo trasparente e del presidio delle funzioni essenziali, attraverso figure competenti dedicate alle seguenti aree:
 - a) direzione;
 - b) gestione economico-amministrativa;
 - c) coordinamento dei percorsi;
 - d) coordinamento didattico;
 - e) orientamento e placement/progettazione.
38. La conduzione scientifica dei percorsi formativi è affidata a un coordinatore tecnico-scientifico o a un comitato di progetto, dotati di curriculum coerente con l'area tecnologica e con i contenuti del percorso.
39. L'assetto organizzativo della Fondazione deve essere rappresentato in un organigramma che evidenzia l'organizzazione della gestione operativa e attesti il presidio operativo effettivo di tali processi da almeno tre risorse umane distinte, di cui una con funzione di direzione.
40. Tali risorse devono operare mediante un rapporto di impiego o collaborazione, nelle forme consentite dalla legge.
41. Le risorse di cui al comma 39 garantiscono complessivamente un impegno minimo pari ad almeno ottanta giornate lavorative annue, distribuite tra le funzioni essenziali presidiate, anche mediante soci della Fondazione, purché adeguatamente formalizzati e documentati.
42. Per quanto riguarda la docenza, la legge prevede che almeno il 60% del monte ore complessivo sia svolto da docenti provenienti dal mondo del lavoro. Almeno il 50% dei docenti deve possedere una comprovata esperienza professionale triennale in settori coerenti con l'area tecnologica dell'ITS Academy. Possono essere coinvolti anche professionisti dell'arte, dello spettacolo e dei mestieri artigianali, previo accertamento della loro esperienza.
43. La partecipazione dei docenti delle istituzioni scolastiche è consentita solo se compatibile con gli obblighi di servizio e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

ART. 6- ACCREDITAMENTO PER ULTERIORI AREE TECNOLOGICHE.

1. Con D.M. n.217 del 15/11/2023, adottato ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 5, e dell'articolo 14, comma 6, della legge n. 99/2022 e della DGR n. 62 del 08/02/2024 sono definiti i criteri sulla base dei quali, in sede di accreditamento, previa intesa tra il Ministero dell'istruzione e del merito e la Regione Campania, è possibile autorizzare una Fondazione a fare riferimento a un'area tecnologica, tra quelle individuate a livello nazionale, a condizione che, nella medesima provincia, non siano presenti ITS Academy operanti nella medesima area, oppure, previa autorizzazione e alle condizioni specificate nel D.M. n. 217/2023, fare riferimento a più di un'area tecnologica anche se nella medesima regione sono presenti altri ITS Academy che operano nella medesima area.
2. Le Fondazioni ITS Academy già accreditate che, nel rispetto di quanto previsto nell'ambito della programmazione regionale e del suddetto decreto, intendono sviluppare la propria offerta formativa anche su una o più aree tecnologiche rispetto a quella primaria di riferimento, presentano una nuova domanda di accreditamento limitatamente al possesso dei requisiti funzionali allo svolgimento di tali ulteriori attività formative.
3. L'estensione dell'accREDITAMENTO ad ulteriori aree tecnologiche avviene ai sensi del DM 217/2023 e prevede:
 - a) presentazione di nuova istanza telematica;
 - b) dimostrazione del possesso dei requisiti aggiuntivi dell'Allegato A;



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca e Innovazione

- c) verifiche istruttorie da parte della Direzione Generale.

ART. 7- OBBLIGHI ANNUALI E MANTENIMENTO DELL'ACCREDITAMENTO.

1. Gli ITS Academy accreditati comunicano alla Regione Campania e al Ministero dell'istruzione e del merito le eventuali modifiche dei requisiti, fermo restando il rispetto degli standard minimi generali per l'accREDITAMENTO di cui al presente documento.
2. Entro il 30 settembre di ogni anno, la Fondazione dichiara il mantenimento dei requisiti e trasmette:
 - a) bilancio consuntivo approvato dall'organo competente;
 - b) relazione annuale sulle attività;
 - c) aggiornamento sedi;
 - d) aggiornamento organigramma;
 - e) aggiornamento compagine sociale della fondazione.
3. La Regione verifica con cadenza triennale e secondo i criteri e le procedure del presente documento, il mantenimento dei requisiti per l'accREDITAMENTO degli ITS Academy ad operare sulle aree tecnologiche di riferimento, nonché il rispetto degli standard minimi dei percorsi formativi di cui all'articolo 5 della legge n. 99/2022.
4. Le verifiche dei requisiti di mantenimento possono prevedere sopralluoghi e verifiche documentali.

ART. 8 COORDINAMENTO OPERATIVO, MONITORAGGIO E CONTROLLO.

1. Al fine di garantire gli standard operativi e lo sviluppo organico del sistema regionale ITS Academy della Campania, è in capo alla Direzione Generale il coordinamento operativo e il monitoraggio sull'efficacia dei percorsi attivati, sulle competenze acquisite dagli allievi, sull'efficienza di spesa delle risorse assegnate e delle certificazioni, nonché la verifica dell'effettiva interconnessione tra livelli educativi della formazione terziaria, fabbisogni occupazionali, incontro domanda/offerta di lavoro e rafforzamento delle filiere produttive. La Direzione Generale effettua, pertanto, il monitoraggio relativamente a:
 - a) qualità dei percorsi attivati,
 - b) risultati occupazionali,
 - c) conformità agli standard minimi,
 - d) coerenza dell'offerta formativa rispetto ai fabbisogni del territorio.
2. Il monitoraggio regionale si svolge, prioritariamente, sulla base degli indicatori e dei dati già rilevati dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e da INDIRE, evitando duplicazioni informative, ferma restando la possibilità di inserire indicatori regionali integrativi.
3. Nel corso delle attività di monitoraggio possono essere previsti sopralluoghi e verifiche documentali, procedendo, laddove ne siano verificate le condizioni, ad eventuali provvedimenti di sospensione o revoca.

ART. 9 SOSPENSIONE DELL'ACCREDITAMENTO.

1. L'accREDITAMENTO può essere sospeso nei casi previsti dal DM 191/2023, tra cui:
 - a) mancata comunicazione di variazioni intervenute su proprie caratteristiche aventi effetto sui requisiti dell'accREDITAMENTO;
 - b) evidenze di irregolarità e/o non piena conformità rispetto ai requisiti minimi previsti dal presente documento;
 - c) coinvolgimento della Fondazione in fatti che possono arrecare pregiudizio nei confronti dell'utenza e/o accertamento di inadempienze inerenti alla corretta informazione degli utenti;
 - d) rischio fondato di un utilizzo non corretto delle risorse pubbliche ricevute.
2. Durante il periodo di sospensione, la Fondazione non può avviare nuovi percorsi formativi.
3. Nelle ipotesi di sospensione, i competenti uffici comunicano mezzo PEC alla Fondazione ITS Academy, e contestualmente al Ministero dell'istruzione e del merito, l'irregolarità riscontrata, e sospendono le attività della Fondazione con riferimento all'avvio di nuovi percorsi formativi. Contestualmente, assegnano alla Fondazione



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca e Innovazione

un termine perentorio, compreso fra i trenta e i novanta giorni, per presentare osservazioni e sanare, ove possibile, la situazione di irregolarità. A procedura conclusa, comunicano al Ministero dell'istruzione e del merito l'esito della procedura.

4. In caso di sospensione dell'accreditamento, la Fondazione ITS Academy è tenuta alla prosecuzione delle attività formative in corso di svolgimento fino alla loro conclusione, a garanzia del completamento dei percorsi formativi già intrapresi.
5. Se la Fondazione ITS Academy cui è stato sospeso l'accreditamento non risolve le non conformità, le irregolarità e/o le inadempienze che hanno causato la sospensione entro il termine assegnato, essa incorre nella revoca dell'accreditamento.

ART. N. 10 REVOCA DELL'ACCREDITAMENTO.

1. La revoca dell'accreditamento è disposta nei seguenti casi:
 - a) rinuncia volontaria da parte di un ITS Academy;
 - b) perdita di uno o più requisiti di accreditamento (Allegato A);
 - c) qualora, per tre anni consecutivi, un ITS Academy riceva un giudizio negativo riferito almeno al 50 per cento dei corsi valutati nelle rispettive annualità del triennio precedente, all'esito del monitoraggio e della valutazione dei percorsi formativi degli ITS Academy di cui all'articolo 13, comma 1, della legge n. 99/2022;
 - d) mancato rispetto degli standard minimi dei percorsi formativi di cui all'articolo 5 della legge n. 99/2022;
 - e) perdurante situazione di irregolarità, inadempienza e/o non conformità rispetto al possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'accreditamento, secondo quanto previsto dal paragrafo 4 del presente documento;
 - f) dichiarazioni false o mendaci rese al soggetto pubblico responsabile;
 - g) a decorrere dall'anno formativo 2023-2024, per le Fondazioni ITS Academy che operano da più di tre anni, mancata conclusione in assenza di giustificati motivi oggettivi, nei termini ordinari di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 99 del 2022, del 50 per cento dei percorsi formativi precedentemente avviati;
 - h) a decorrere dall'anno formativo 2023-2024, per le Fondazioni ITS Academy che operano da più di tre anni, per mancato avvio di almeno un percorso formativo in assenza di giustificati motivi oggettivi;
 - i) mancato adeguamento a quanto previsto dalla procedura di revoca stabilita dal presente documento.
2. Alla revoca consegue la perdita dell'abilitazione al rilascio dei diplomi e della possibilità di accedere al sistema di finanziamento di cui al capo III della legge n. 99/2022, nonché la possibilità di utilizzare la denominazione "ITS Academy" e di attivare percorsi formativi rientranti nell'ambito del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore.
3. Nel caso di revoca dell'accreditamento, a garanzia del completamento dei percorsi formativi da parte delle allieve e degli allievi cui manchino non più di due semestri alla conclusione del percorso, le attività formative proseguono sino alla loro conclusione, purché le difformità riscontrate e legittimanti il provvedimento di revoca non siano tali da compromettere il corretto svolgimento dell'attività formativa.
4. I competenti uffici regionali predispongono l'istruttoria relativa alla verifica del mantenimento dei requisiti richiesti: in particolare, la verifica dei requisiti di cui alla lettera b) del comma 1).
5. I competenti uffici regionali comunicano alla Fondazione ITS Academy, e contestualmente al Ministero dell'istruzione e del merito, l'irregolarità riscontrata, assegnando un termine perentorio, non inferiore a trenta giorni, per presentare osservazioni e sanare, ove possibile, la situazione di irregolarità. Comunicano poi al Ministero dell'istruzione e del merito l'esito della procedura.
6. Nelle ipotesi di effettiva revoca dell'accreditamento, la Fondazione non può presentare una nuova domanda di accreditamento nei dodici mesi successivi al provvedimento di revoca.

ART. N. 11- TRASPARENZA E CONSERVAZIONE DOCUMENTALE.

1. La documentazione concernente le attività erogate deve essere tenuta nella disponibilità delle Fondazioni ai fini dei controlli nelle sedi accreditate.



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca e Innovazione

2. In caso di scioglimento della Fondazione accreditata, il legale rappresentante comunica alla Regione Campania e al Ministero dell'istruzione e del merito il luogo di conservazione della documentazione probatoria concernente i servizi erogati e finanziati con risorse pubbliche, che dovrà essere conservata per almeno dieci anni.

ART. N. 12- POTERE SOSTITUTIVO DEL MINISTERO.

1. Come prescritto dal D.M. n. 191 del 4/10/2023, il Ministero dell'istruzione e del merito può segnalare alla Regione Campania eventuali anomalie e/o irregolarità nel funzionamento di un ITS Academy campano, richiedendo l'attivazione di procedimenti amministrativi finalizzati ad accertare la sussistenza dei requisiti di accreditamento e a verificare l'assenza dei casi di sospensione e di revoca di cui al presente documento.
2. Qualora la Regione non proceda secondo quanto richiesto, il Ministero dell'istruzione e del merito attiva direttamente procedimenti amministrativi di verifica e vigilanza, nell'ipotesi di accertamento della sussistenza di uno dei suddetti casi di sospensione o di revoca, assegna alla Fondazione interessata un termine perentorio, non inferiore a trenta giorni, per presentare osservazioni e sanare, ove possibile, la situazione di irregolarità. Il Ministero comunica alla Regione l'esito della procedura.

ART. N. 13- DISPOSIZIONI FINALI.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente documento, si applicano le disposizioni di cui alla L. 99/2022, al DM 191/2023 e al DM 217/2023.
2. Eventuali aggiornamenti del DM 191/2023 o di altri decreti attuativi sono recepiti con successivi provvedimenti della Direzione Generale.
3. L'Allegato A costituisce parte integrante del presente documento.
4. Le domande di accreditamento e di aggiornamento dello stesso vengono presentate utilizzando l'apposita modulistica disponibile nel sito internet della Regione nella pagina dedicata all'accREDITAMENTO delle Fondazioni ITS Academy.